



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41	Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
Del 30/07/2015	

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **13:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune.

In prima convocazione straordinaria urgente partecipata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza **LUZII ANDREA** nella qualità di sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) LUZII ANDREA	SINDACO	X		8) DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
2) IACHINI TATIANA	CONSIGLIERE	X		9) RASTELLI PIERO	CONSIGLIERE	X	
3) CAMPITELLI EMIDIO	CONSIGLIERE	X		10) CANDELORI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
4) DI BATTISTA ADRIANO	CONSIGLIERE	X		11) PELLICIONI LUDOVICA	CONSIGLIERE		X
5) GATTI CARLA	CONSIGLIERE	X		12) FARINELLI PAOLA	CONSIGLIERE	X	
6) DI EMIDIO CHIARA	CONSIGLIERE		X	13) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
7) CIAVATTA MARIO	CONSIGLIERE	X					

S = Presenti..... **11**

N = Assenti..... **2**

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LUZII ANDREA**

in qualità di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. **SCARPONE MARIA GRAZIA**

La seduta e' pubblica

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Consigliere Emidio Campitelli;

Preso atto dei tagli agli Enti Locali contenuti da ultimo nella L. n. 164/2014;

Considerata l'opportunità di disporre delle risorse finanziarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2015 e documenti allegati;

Valutato che la mancata applicazione o riduzione dell'addizionale renderebbe difficoltoso persino il mantenimento dei livelli minimi di servizi;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1,

comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Dato atto che questo comune:

per l'esercizio 2014 ha adottato, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2014, un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari al 0,8%, senza soglia di esenzione;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari al 0,8%;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Candelori, Farinelli, Di Sabatino), su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF all'0,8 per cento per l'anno 2015;
2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Candelori, Farinelli, Di Sabatino), su n. 11 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi di art. 49 del D.lgs n. 267/2000

- Favorevole Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

F.to Avv. LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. **41** del **30/07/2015** viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

Sant'Omero li, _____

PROT. N. _____

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

La presente copia composta da n. _____ fogli e n. _____ fasciate e di n. _____ allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA